REGOLAMENTO DELL'ORDINE REGIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

PER

LA CONCESSIONE DI PATROCINI

L'ADESIONE A INIZIATIVE DI ENTI, ORGANISMI, COMITATI

IL PARTENARIATO

Art. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità attraverso i quali l'Ordine regionale degli assistenti sociali della Lombardia sostiene iniziative e campagne sociali che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per la professione e per la cittadinanza, nonché progetti di rilevanza sociale, professionale e formativa.

Attraverso le concessioni qui regolamentate l'Ordine intende riconoscere la valenza di iniziative che, partendo da un gruppo promotore, sviluppino dibattito significativo e sinergie nell'ambito dell'aggiornamento, della formazione, della ricerca nell'campo del servizi sociali, qualificando, pertanto, il progresso ed il potenziamento della professione e lo sviluppo e l'innovazione dei servizi sociali.

Nell'ambito della formazione il presente regolamento definisce le modalità per manifestare la collaborazione con soggetti pubblici o privati nell'organizzazione di eventi formativi, così come previsto dal Regolamento per l'autorizzazione alla Formazione Continua deliberato dal CNOAS in vigore dal 1° gennaio 2017 e dal Regolamento per la formazione continua del CROAS Lombardia così come aggiornato il 12 settembre 2018.

Il regolamento disciplina, inoltre, i criteri e le modalità per l'uso, da parte di altri soggetti, del logo istituzionale nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche.

Art. 2 - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione a iniziative proposte da terzi che si svolgono nel territorio regionale o sovra regionale, ritenute meritevoli per le finalità di promozione della professione di assistente sociale, nonché per la validità sociale, culturale, scientifica e metodologica dei temi proposti, attinenti alle tematiche di servizio sociale.

L'adesione ad iniziative e campagne sociali promosse da enti ed organismi diversi si configura come riconoscimento della particolare rilevanza di uno specifico tema per la promozione dei diritti umani e di cittadinanza che rivestono un particolare interesse per la professione.

Il partenariato consiste nell'esprimere l'adesione e il sostegno dell'ordine a progetti di rilevanza sociale, professionale e formativa, che soggetti diversi propongono alle istituzioni o dell'ordine stesso, allo scopo di confermare e rafforzarne la congruità ai principi e agli obiettivi di servizio sociale.

Art. 3 - OGGETTO

a) Sono oggetto di patrocinio:

- Corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali;
- Pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli);
- Prodotti multimediali e telematici;
- Eventi (quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri).

b) Sono oggetto di adesione:

- Iniziative e campagne sociali promosse da enti ed organismi diversi, su temi di forte impatto e ricaduta sociale sulla comunità, che siano di interesse locale, nazionale e/o internazionale;
- La costituzione di comitati d'onore o comitati scientifici di cui si condividono obiettivi metodi e valori;
- Altri organismi, istituzionali e non, con i quali si condividono finalità, scopi e/o iniziative specifiche.

c) Sono oggetto di partenariato:

- Iniziative e progetti che richiedono la partnership allo scopo di avere conferma e rinforzo circa la congruità dei contenuti ai principi e agli obiettivi del servizio sociale e dei professionisti.

Art. 4 - SOGGETTI COMPETENTI ALLA CONCESSIONE

- a) La concessione del patrocinio è formalizzata con delibera del CROAS, previa istruttoria e parere della Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua.
- b) In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente il patrocinio, comunicando la decisione al Consiglio nella prima seduta utile successiva al rilascio dello stesso.
- c) L'adesione e il partenariato sono formalizzati con delibera del CROAS previa istruttoria e parere dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI PATROCINI.

Patrocinio, adesione e partenariato sottostanno alle stesse modalità di concessione, pertanto vengono ricompresi, da qui in poi, sotto la voce "patrocini/o".

Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini del CROAS Lombardia

- a) Associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro;
- b) Soggetti pubblici o privati che realizzano attività d'interesse per la professione;
- c) Gruppi autogestiti formati da assistenti sociali e riconosciuti dall'Ordine.

Art. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI.

- a) Il Patrocinio può essere concesso a iniziative a carattere regionale, nazionale e comunitario purché siano di precipuo interesse per l'ordine professionale e concorrano alla promozione e valorizzazione della professione di assistente sociale.
- b) La concessione dei patrocini può avere carattere gratuito o oneroso.
- c) La concessione è a <u>titolo gratuito</u>, qualora non preveda un impegno economico e si esercita mediante apposizione del logo dell'ordine regionale su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni e materiale divulgativo in genere.
- d) La concessione è a <u>titolo oneroso</u> qualora preveda, oltre all'uso del logo, la concessione di un contributo economico o l'assunzione da parte del CROAS di specifiche attività connesse all'iniziativa.

Per la concessione del patrocinio a titolo oneroso, l'iniziativa deve essere considerata dal Consiglio dell'Ordine rilevante per almeno uno di questi aspetti:

- progresso culturale degli iscritti;
- promozione e diffusione nella società della cultura professionale;
- sviluppo scientifico della cultura professionale;
- valorizzazione dell'immagine pubblica della professione di Assistente Sociale;
- promozione della conoscenza del ruolo dell'Istituzione ordinistica.
- e) L'importo dovrà essere stabilito dal Consiglio, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e in misura non superiore al 20% dei costi dell'iniziativa dichiarati dal soggetto promotore.
- f) Nei casi di Corsi, seminari, workshop, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi e incontri per i quali sia stato concesso il patrocinio oneroso, l'ente organizzatore sarà tenuto a concordare con l'Ordine le modalità per assicurare l'accesso all'iniziative di assistenti sociali iscritti all'Albo regionale della Lombardia e le eventuali forme di agevolazione in caso siano presenti oneri per i partecipanti.

La concessione del patrocinio non coincide con il riconoscimento dei crediti formativi o deontologici, oggetto di separato procedimento.

ARTICOLO 7 - CONCESSIONE DI PATROCINI IN CASI ECCEZIONALI

- a) Il CROAS può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti all' articolo 5 per iniziative di particolare rilevanza per la professione o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine degli assistenti sociali.
- b) Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma a) contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per il CROAS e per la comunità professionale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 8 - LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

- a) L'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia non concede patrocini:
 - a iniziative di carattere partitico;
 - a iniziative non coincidenti con le finalità istituzionali dell'Ordine.
- b) Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
- c) L'Ordine può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del CROAS.

Art. 9 - MODALITA' DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

- a) I soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza indirizzata al presidente del consiglio dell'ordine e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o dal delegato incaricato.
- b) L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Ordine di valutarne l'ammissibilità.

In particolare, deve riportare:

- data/periodo e luogo di svolgimento dell'evento o dell'iniziativa;
- esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
- programma dettagliato, anche provvisorio, con la denominazione dell'evento o iniziativa, indicazione delle modalità di svolgimento dei lavori ed i relatori/formatori/esperti che vi parteciperanno;
- obiettivi, motivazioni e contenuti dell'evento o iniziativa;
- indicazione di analoghe e contestuali richieste di patrocinio rivolte ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor, nonché i principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
- ogni altra notizia utile.
- c) In caso di patrocinio a titolo oneroso, la richiesta di contributo, sottoscritta dal proponente l'evento, deve contenere oltre a quanto indicato al comma b) le informazioni, di seguito indicate;
 - indicazione delle modalità di svolgimento dei lavori ed i relatori che vi parteciperanno;
 - preventivo delle spese e/o delle eventuali entrate preventivabili, con specifica indicazione degli oneri a carico dei partecipanti;
 - eventuale apporto economico a carico di sponsor, con indicazione della loro natura;
 - quantificazione e giustificazione del contributo richiesto.
- d) La richiesta di patrocinio deve pervenire via PEC all'Ordine almeno 45 giorni prima dell'iniziativa. l'Ordine valuterà la richiesta nel corso del primo Consiglio utile. L'Ordine si riserva di valutare le richieste pervenute con tempistiche diverse.
- e) Nel caso di eventi formativi l'ente richiedente dovrà comunque compilare online l'apposito modulo per l'attribuzione dei crediti.
- f) È facoltà dell'Ordine richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'istanza.

Art. 10 - PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO.

- a) La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre, in massima evidenza e su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa, il logo dell'ordine e la dicitura "con il patrocinio dell'"Ordine regionale degli assistenti sociali della Lombardia".
- b) Tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente visionato dall'Ordine regionale.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ

- a) La concessione del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti dei terzi.
- b) Qualora il patrocinio o il logo dell'Ordine venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta dei danni subiti.

Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.